



REGIONE SICILIANA
RAG. CENTRALE ECONOMIA

VISTO:

preso nota al n. 15

Palermo 1 FEB. 2012

Il Direttore Capo
della Ragioneria Centrale

REGIONE SICILIANA

IL RAGIONIERE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 10 gennaio 2012 n. 5 che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2012;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7 concernente le funzioni del Dirigente Generale;
- VISTO** il D.P. del 12 gennaio 2012 n. 54 che integra il D.P. del 3/11/2010 n. 309720 in esecuzione della deliberazione n. 418 del 28/10/2010 della Giunta regionale con la quale, è mantenuto il Dott. Vincenzo Emanuele nell'incarico ad interim di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione – già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575 del 29/12/2009;
- CONSIDERATO** che l'Assessore regionale dell'Economia ha trasmesso al Ragioniere Generale della Regione la nota prot. n. 7522/GAB. del 21/12/2011 assunta al protocollo generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro al n. 78148 del 29/12/2011, al fine di provvedere alla costituzione del Fondo di garanzia di cui all'art. 8, comma 2-bis, L.R. 16 dicembre 2008 n. 23 e s.m.i. ;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23 concernente: "Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)" e s.m.i.;
- VISTO** l'art.8 della citata legge 23/2008 (integrato dall'art. 27 della L.R. 6/2009 e dall'art. 49 della L.R. 9/2009 e modificato e integrato dall'art. 110, comma 1, della L.R. 11/2010) relativo a: "Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose";
- VISTO** il comma 1 del predetto art. 8 che prevede che: "le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di

contributi in conto interessi per finanziamenti, sino all'esaurimento delle disponibilità economiche all'uopo destinate, attivati da istituti di credito appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie”;

VISTO

in particolare il comma 2-bis che stabilisce che: *“dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell'esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all'atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione”*;

VISTO

il comma 4 che prevede che: *“l'Assessore regionale per l'Economia, sentito l'Assessore regionale per le Attività produttive e l'Assessore regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni nonché la data di cui al comma 1 ed al comma 2-bis ”*;

RITENUTO

pertanto necessario, preliminarmente all'adozione del suddetto provvedimento, da parte dell'Assessore regionale per l'Economia, costituire il Fondo di garanzia di cui al riferito comma 2-bis;

VISTO

il precedente decreto dell'Assessore all'Industria del 9 febbraio 2009 pubblicato sulla GURS n. 13 del 27/03/2009 che destina ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, una copertura finanziaria iniziale di trenta milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluito nel fondo a gestione unica di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119;

D E C R E T A

Art. 1

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 23, così come modificato in ultimo dall'art. 3 comma 3 lett. a) della legge regionale 24 novembre 2011 n. 25 è costituito un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 della citata legge L.R. 23/2008;

Art. 2

con successivo decreto assessoriale verranno stabilite la quantificazione del Fondo di cui al comma 1 del presente decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ed al comma 2-bis della predetta L.R. 23/2008;

Art. 3.

il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà reso disponibile nel sito internet dell'Assessorato all'Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione.

Palermo, addì **25 GEN. 2012**

Il Dirigente del Servizio
Dott. Gaetano Chiaro



Il Dirigente dell'U.O.B. 4.2
Dott.ssa Caterina Muraglia

